



AVVOCATO ANDREA ABBRUZZESE

AGENTI DI COMMERCIO
CONSULENZA AZIENDALE
DIRITTO TRIBUTARIO
RISTRUTTURAZIONI AZIENDALI E SOCIETARIE
DIRITTO CONDOMINIALE E DEL CONDOMINO

Via Quarto n. 46 70125 BARI
Tel. 0808491236 Cel. 3313350557
Skype: info@studiolegaleabbruzzese.com

CONSULENTE LEGALE **DEDICATO** PER GLI AGENTI

[L'art. 1751 per gli agenti di assicurazione](#)

Con una recente sentenza (Cass. 8 agosto 2019, n. 21201), la Suprema Corte ha ribadito che la disciplina degli agenti di assicurazione, in base a quanto disposto dall'art. 1753 c.c., è contenuta negli usi e negli accordi collettivi del settore e solo in mancanza di questi è consentito applicare in via analogica le norme del codice civile in materia di agenti di commercio.

Sulla scorta di tale principio, la Corte di cassazione esclude, quindi, l'applicazione dell'art. 1751 c.c. agli agenti di assicurazione prevalendo la disciplina degli accordi collettivi nazionali; sul punto vengono richiamati nella sentenza sia il contratto collettivo corporativo del 25 maggio 1939 che l'Accordo Nazionale Agenti del 1951 aventi entrambi efficacia erga omnes.

Inoltre, a giudizio della Corte di Cassazione, l'art. 1751 c.c. non si applicherebbe agli agenti di assicurazione tenuto conto che la norma codicistica costituisce recepimento della Direttiva 86/653/CEE, il cui ambito di applicazione riguarda solo gli agenti commerciali.

In dottrina la questione è ancora aperta e potrà essere oggetto di nuova evoluzione giurisprudenziale. Infatti, secondo E. SARACINI – F. TOFFOLETTO, Il Contratto di Agenzia, in Commentario Schlesinger, Giuffrè Editore, 2014, 581, l'art. 1751 si applica anche agli agenti di assicurazione, in quanto norma inderogabile ed imperativa, sicché è nulla, per contrasto con la medesima, ogni clausola contrattuale, collettiva o individuale, la quale sia comunque volta ad escludere o limitare il diritto dell'agente all'indennità di scioglimento del contratto nei termini sanciti dall'art. 1751.

SEDE PRINCIPALE:

Via Pasquale Fiore n. 37 BARI 70124

SEDI SECONDARIE:

Via G. Ferrari n. 12 ROMA 00197

Viale L. D'Annunzio n. 36 PESCARA 65129

CONTATTI

Tel/Fax 0805563847

Cel +39 3313350557

MAIL

agenti@studiolegaleabbruzzese.com